

REGOLAMENTO (CEE) N. 3641/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 1987**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pelli da pellicceria conciate o preparate, confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti della sottovoce 43.02 ex A della tariffa doganale comune, originari dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le pelli da pellicceria conciate o preparate, confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti della sottovoce 43.02 ex A della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 500 000 ECU; che, in data 26 novembre 1987, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Argentina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 7 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Argentina:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimex	Designazione delle merci
10.0595	43.02 ex A, (43.02-ex 11, ex 15, ex 21, ex 22, ex 24, ex 27, ex 31, ex 35, ex 50)	Pelli da pellicceria conciate o preparate, confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.